

**DELIBERAZIONE 25 GIUGNO 2019**

**269/2019/R/EEL**

**AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO DEGLI ALTRI SISTEMI DI DISTRIBUZIONE CHIUSI (ASDC) E DEL REGISTRO DELLE RETI INTERNE DI UTENZA (RIU). POSTICIPO DEI TERMINI PER L'APPLICAZIONE DEL TESTO INTEGRATO SISTEMI DI DISTRIBUZIONE CHIUSI (TISDC) NEL CASO DI RETI ELETTRICHE PORTUALI**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella riunione 1070<sup>a</sup> del 25 giugno 2019

**VISTI:**

- la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/72/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con la legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto-legge cd. milleproroghe 30 dicembre 2016, n. 244, come convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 dicembre 2010 (di seguito: decreto ministeriale 10 dicembre 2010);
- la Nota integrativa della Commissione Europea del 22 gennaio 2010 in materia di mercati *retail*, relativa a chiarimenti nell'interpretazione di quanto disposto dalla direttiva 2009/72/CE, con particolare riferimento alla disciplina relativa ai Sistemi di Distribuzione Chiusi (di seguito: Nota integrativa 22 gennaio 2010);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, 156/07, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2008, GOP 35/08 (di seguito: deliberazione GOP 35/08);
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato *Settlement* o TIS);

- la deliberazione dell’Autorità 12 aprile 2010, ARG/elt 52/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 52/10), e le relative Tabelle;
- la deliberazione dell’Autorità 18 aprile 2013, 165/2013/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 12 novembre 2015, 539/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 539/2015/R/eel), e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi o TISDC);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel, e i relativi Allegato A, Allegato B e Allegato C;
- la deliberazione dell’Autorità 28 luglio 2016, 442/2016/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2016, 788/2016/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 20 aprile 2017, 276/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 276/2017/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2017, 582/2017/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2017, 894/2017/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2018, 426/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 426/2018/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2018, 427/2018/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 23 ottobre 2018, 530/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 530/2018/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 27 novembre 2018, 613/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 613/2018/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 18 dicembre 2018, 680/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 680/2018/R/eel);
- la lettera della Società Marcegaglia Carbon Steel S.p.a. (di seguito: Marcegaglia Carbon Steel) del 27 dicembre 2018, prot. Autorità 36611 del 27 dicembre 2018 (di seguito: lettera del 27 dicembre 2018);
- la lettera della Società Enipower S.p.a. (di seguito: Enipower) del 17 maggio 2019, prot. Autorità 13244 del 21 maggio 2019 (di seguito: lettera del 17 maggio 2019);
- la lettera della Società Italcementi S.p.a. (di seguito: Italcementi) del 31 maggio 2019, prot. Autorità 14614 del 3 giugno 2019 (di seguito: lettera del 31 maggio 2019);
- la lettera della Società Versalis S.p.a. (di seguito: Versalis) del 5 giugno 2019, prot. Autorità 15203 del 7 giugno 2019 (di seguito: lettera del 5 giugno 2019);
- la lettera della Società CBRE GWS Technical Division S.p.a. (già Geico Lender S.p.a. – di seguito: CBRE GWS Technical Division) del 7 giugno 2019, prot. Autorità 15529 dell’11 giugno 2019 (di seguito: lettera del 7 giugno 2019);
- le lettere di Grandi Stazioni Rail S.p.a. (di seguito: Grandi Stazioni Rail) del 12 giugno 2019, prot. Autorità 15647, 15651, 15652, 15658, 15659 e 15665 del 12 giugno 2019 (di seguito: lettere del 12 giugno 2019).

#### CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 2, comma 12, lettera g), della legge 481/95, stabilisce, tra l'altro, che l'Autorità controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili;
- l'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 481/95, stabilisce, tra l'altro, che l'Autorità emana le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi;
- la legge 99/09 e il decreto ministeriale 10 dicembre 2010, di attuazione di quanto disposto dall'articolo 30, comma 27, della medesima legge 99/09, hanno, tra l'altro, dato mandato all'Autorità di individuare le modalità di erogazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita per gli utenti connessi alle reti interne di utenza e alle altre reti private esistenti;
- successivamente, l'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 93/11, ha attuato nell'ordinamento nazionale la disciplina relativa ai cosiddetti Sistemi di Distribuzione Chiusi (di seguito: SDC), di cui all'articolo 28, della direttiva 2009/72/CE, prevedendo che *“i sistemi di distribuzione chiusi sono le reti interne d'utenza così come definite dall'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99 nonché le altre reti elettriche private definite ai sensi dell'articolo 30, comma 27, della legge n. 99 del 2009”*;
- in particolare, il citato articolo 28, della direttiva 2009/72/CE, prevede:
  - al paragrafo 1, che *“Gli Stati membri possono stabilire che le Autorità nazionali di regolamentazione o altre Autorità competenti classifichino come sistema di distribuzione chiuso, un sistema che distribuisce energia elettrica all'interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato e, fatto salvo il paragrafo 4, non rifornisce clienti civili, se:*
    - a) *per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti del sistema in questione sono integrati oppure*
    - b) *il sistema distribuisce energia elettrica principalmente al proprietario o al gestore del sistema o alle loro imprese correlate.”*;
  - al paragrafo 4, che *“L'uso accidentale da parte di un numero limitato di nuclei familiari assunti dal proprietario del sistema di distribuzione, o legati a quest'ultimo da un vincolo simile, e situati nell'area servita da un sistema di distribuzione chiuso non pregiudica la concessione delle esenzioni di cui al paragrafo 2.”*;
- la Commissione Europea, con la Nota integrativa 22 gennaio 2010 in materia di mercati *retail*, ha fornito ulteriori chiarimenti applicativi in merito alla disciplina comunitaria relativa ai SDC. In tale nota, in particolare, la Commissione Europea evidenzia che:
  - i SDC, quanto alla natura dell'attività esercitata, sono sistemi di distribuzione realizzati all'interno di siti geograficamente limitati;
  - i SDC possono essere localizzati in siti industriali, commerciali o di servizi comuni come, a titolo di esempio, gli edifici delle stazioni ferroviarie, gli

- aeroporti, gli ospedali, i centri commerciali, i campeggi di grandi dimensioni con strutture integrate o gli stabilimenti industriali per via della natura specializzata del loro funzionamento;
- gli utenti connessi ai SDC sono clienti industriali, commerciali, soggetti che erogano servizi condivisi o i soli nuclei familiari assunti dal proprietario del sistema di distribuzione ovvero legati a quest'ultimo da un vincolo simile (la Commissione Europea al riguardo precisa che i nuclei familiari assunti dal proprietario del sistema di distribuzione ovvero legati a quest'ultimo da un vincolo simile devono essere individuati con flessibilità, ammettendo anche i nuclei familiari per i quali esistono rapporti lavorativi con aziende connesse a un SDC e inizialmente facenti parte dello stesso gruppo societario a cui afferiva il proprietario del SDC), oltre che, eventualmente, produttori di energia elettrica;
  - il requisito di cui alla lettera a) dell'articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 2009/72/CE [*“per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti del sistema in questione sono integrati”*, NdR] attiene a configurazioni impiantistiche in cui vari soggetti condividono una rete che consente l'ottimizzazione dell'approvvigionamento energetico o richiede specifici standard tecnici, di sicurezza o gestionali. Simile fattispecie si rinviene comunemente in siti industriali in cui il calore prodotto da un sistema cogenerativo è utilizzato, per i rispettivi processi produttivi, dai diversi soggetti ivi presenti; il citato requisito si ritiene parimenti rispettato qualora i diversi soggetti presenti in sito necessitino di operare con standard elettrici diversi da quelli comunemente applicati alle reti pubbliche (ad esempio, con frequenza di rete diversa);
  - la legge 99/09 sembra non prevedere nuove reti private rinviando al recepimento nell'ordinamento nazionale della normativa comunitaria in materia; analogamente, l'articolo 38 del decreto legislativo 93/11, che si limita a identificare i SDC soltanto con le reti private di cui alla legge 99/09, nulla esplicita in merito alla possibile realizzazione di nuovi SDC, mentre la direttiva 2009/72/CE non pone vincoli temporali al riguardo.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l'Autorità ha dato attuazione a quanto previsto dal combinato disposto della legge 99/09 e del decreto legislativo 93/11, in materia di Reti Interne di Utente (RIU) e di altre reti private esistenti, con l'approvazione della deliberazione 539/2015/R/eel e del relativo Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi, completando così il quadro definitorio e regolatorio in materia di reti elettriche e SDC. In particolare, l'Autorità:
  - con la Tabella 1 allegata alla deliberazione ARG/elt 52/10, ha individuato il primo elenco di reti elettriche private qualificate come RIU (di seguito: Registro delle RIU). Tale elenco nel corso degli anni ha subito più volte

- modifiche e integrazioni, ultime in ordine di tempo quelle apportate dalla deliberazione 426/2018/R/eel;
- con la deliberazione 539/2015/R/eel e il TISDC, ha completato il quadro definitorio e regolatorio in materia di reti elettriche stabilendo, tra l'altro, che:
    - a) l'insieme delle infrastrutture elettriche qualificabili come reti elettriche sia suddiviso in due sottoinsiemi (reti pubbliche e SDC);
    - b) rientrino fra le reti pubbliche le reti elettriche gestite da un soggetto titolare di una concessione di trasmissione o di distribuzione di energia elettrica ai sensi degli articoli 1, 3 e 9 del decreto legislativo 79/99;
    - c) rientrino fra i SDC le reti elettriche private, che distribuiscono energia elettrica all'interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato e che, a eccezione dei casi di cui al comma 6.1 del TISDC, non riforniscono clienti civili. Tali sistemi, nella titolarità e gestione di soggetti diversi dalla società Terna S.p.a. (di seguito: Terna) e dalle imprese distributrici concessionarie, sono caratterizzati dalla condizione che, per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti del sistema in questione sono integrati oppure dalla condizione che distribuiscono energia elettrica principalmente al proprietario o al gestore del sistema o alle loro imprese correlate;
    - d) l'insieme dei SDC sia a sua volta suddivisibile nei seguenti due sottoinsiemi: RIU e Altri Sistemi di Distribuzione Chiusi (ASDC), questi ultimi intesi come le reti elettriche private, diverse dalle RIU, esistenti ovvero autorizzate alla data del 15 agosto 2009 e che soddisfino i requisiti dei SDC;
    - e) siano istituiti presso l'Autorità il Registro delle RIU e il Registro degli ASDC;
    - f) i SDC siano considerati delle vere e proprie reti di distribuzione e che i relativi gestori siano soggetti ai medesimi compiti e responsabilità cui sono sottoposti i gestori di rete concessionari, salvo specifiche deroghe previste dal TISDC, in coerenza con quanto disposto dalla direttiva 2009/72/CE;
    - g) i SDC non possano estendersi oltre i limiti territoriali del sito su cui essi insistevano alla data di entrata in vigore della legge 99/09 (15 agosto 2009) e, in particolare, che il perimetro di sito sia coincidente con opportune delimitazioni (muri di cinta, recinzioni, etc.), oppure, in assenza di esse, sia definito dall'insieme delle particelle catastali su cui insiste la rete privata del SDC nonché delle particelle su cui insistono le diverse utenze a essa già connesse, a eccezione di particelle catastali ove sono ubicati esclusivamente tratti di rete avente la sola funzione di collegamento elettrico tra siti non contigui;
  - l'articolo 9, del TISDC, stabilisce, tra l'altro, che:
    - ai fini della ricomprensione nel Registro degli ASDC, i gestori dei potenziali ASDC, entro il 30 settembre 2018, avrebbero dovuto inviare all'Autorità, e, per conoscenza, al gestore della rete pubblica su cui insiste il punto di

interconnessione principale e all'impresa distributrice concessionaria responsabile sul territorio su cui insiste la maggior parte della rete privata (se diversa), una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, contenente una serie di informazioni relative alle caratteristiche della rete privata che si ritiene sia classificabile come ASDC, tra cui anche il codice distributore rilasciato da Terna;

- nel caso delle reti elettriche per la cui gestione un'Autorità e/o apposito Ente abbia il potere di rilasciare concessioni per l'erogazione dei pubblici servizi (ivi incluso quello della distribuzione di energia elettrica), quali quelle insite in porti e aeroporti, il diritto di inserimento nel Registro degli ASDC possa essere esercitato anche a seguito di richiesta in data successiva al 30 settembre 2018;
- Terna, a partire dal 1 gennaio 2019, pubblici sul proprio sito internet, in apposite sezioni tra esse distinte, il Registro delle RIU e il Registro degli ASDC, specificando per ciascuna rete il relativo gestore, i relativi codici identificativi e i Comuni su cui insiste la rete privata, garantendone il tempestivo aggiornamento e mantenendo l'archivio storico delle variazioni societarie che interverranno. A decorrere dalle medesime date, i Registri delle RIU e degli ASDC coincidono con i registri pubblicati e aggiornati sul sito di Terna (comma 9.11);
- fatte salve eventuali dismissioni, il gestore del SDC, a decorrere dal 1 gennaio 2019, rispetti gli obblighi di comunicazione e di aggiornamento previsti dalla regolazione generale e in particolare gli obblighi previsti dal Sistema Informativo Integrato (SII), dalla deliberazione GOP 35/08, dal sistema GAUDÌ, dal Codice di Rete di Terna, dal Testo Integrato *Settlement*, nonché, nel caso in cui siano apportate modifiche, dalle procedure definite da Terna ai sensi del comma 9.12 del TISDC, ferma restando la necessità di mantenere aggiornata la relazione tecnica descrittiva che illustri tutte le caratteristiche dell'ASDC;
- il gestore di un SDC comunichi all'Autorità le sole richieste di dismissione e conseguente cancellazione del SDC dal Registro delle RIU e dal Registro degli ASDC;
- il punto 7, della deliberazione 276/2017/R/eel, come modificato in particolare dalla deliberazione 680/2018/R/eel, prevede, tra l'altro, che le modalità di erogazione dei servizi di connessione, misura, trasporto e dispacciamento previste dal TISDC, nel caso di ASDC trovino applicazione a decorrere dal 1 luglio 2019 e che fino alla predetta data gli ASDC continuino a essere gestiti con le medesime modalità utilizzate prima dell'entrata in vigore della deliberazione 539/2015/R/eel;
- con la deliberazione 530/2018/R/eel, l'Autorità ha pubblicato l'iniziale Registro degli ASDC, integrato con le successive deliberazioni 613/2018/R/eel e 680/2018/R/eel; e che l'attuale Registro degli ASDC include 31 ASDC;
- con la deliberazione 680/2018/R/eel è stato stabilito, tra l'altro:
  - di rinviare a successivi provvedimenti le decisioni in merito alla ricomprensione nel Registro degli ASDC delle reti elettriche dei porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta;

- di disporre che Terna e l'Acquirente Unico, coordinandosi tra loro, avrebbero dovuto aggiornare entro il 31 gennaio 2019, per quanto di rispettiva competenza, le scadenze per il completamento, da parte dei singoli gestori degli ASDC, delle attività finalizzate alla piena attuazione del TISDC agli ASDC a decorrere dal 1 luglio 2019;
- per effetto di quanto previsto dal combinato disposto dall'articolo 9 del TISDC e dal punto 7 della deliberazione 276/2017/R/eel, come modificato dalla deliberazione 680/2018/R/eel, Terna ha dato attuazione al comma 9.11 del TISDC pubblicando sul proprio sito internet, entro l'1 gennaio 2019, il solo Registro delle RIU, rinviando all'1 luglio 2019 l'attuazione di quanto disposto dal medesimo comma in relazione agli ASDC; e che a decorrere dalla predetta data il Registro delle RIU di cui al comma 9.1, lettera a), del TISDC coincide con il registro pubblicato e aggiornato sul sito internet di Terna.

**CONSIDERATO CHE:**

- Marcegaglia Carbon Steel, in qualità di gestore della rete privata sita nel Comune di Gazoldo degli Ippoliti (MN), denominata "Marcegaglia Carbon Steel" e identificata con il codice distributore 615, con la lettera del 27 dicembre 2018 ha richiesto che, a decorrere dal 1 novembre 2018, la predetta rete sia cancellata dal Registro degli ASDC. Ciò poiché a decorrere dalla medesima data sono venuti meno i requisiti per la classificazione della predetta rete tra gli ASDC, essendo state connesse alla rete pubblica tutte le unità di consumo diverse dall'unità intestata alla medesima Marcegaglia Carbon Steel;
- Enipower, in qualità di gestore della rete privata sita nel Comune di San Donato Milanese (MI), denominata "Metanopoli Eni" e identificata con il codice distributore 602, con la lettera del 17 maggio 2019 ha richiesto che, a decorrere dal 12 aprile 2019, la predetta rete sia cancellata dal Registro degli ASDC. Ciò poiché a decorrere dalla medesima data la predetta rete è stata trasformata in un Altro Sistema Esistente (ASE) a seguito della connessione alla rete pubblica delle unità di consumo non ricomprendibili nel medesimo ASE;
- Italcementi, in qualità di gestore della rete privata sita nelle Province di Matera e Cosenza, denominata "Linea Cementifici Matera – Castrovillari" e identificata con il codice distributore 600, con la lettera del 31 maggio 2019 ha richiesto che, a decorrere dal 31 maggio 2019, la predetta rete sia cancellata dal Registro degli ASDC. Ciò poiché nella predetta data è stata perfezionata la cessione a Terna delle linee elettriche che collegano tra loro e con la rete pubblica le due unità di consumo dell'ASDC e conseguentemente le predette unità di consumo sono diventate utenze della RTN;
- Versalis, in qualità di gestore della RIU sita nel comune di Porto Torres (SS) e identificata con il codice distributore 771, con la lettera del 5 giugno 2019 ha richiesto la cancellazione dal Registro delle RIU della predetta rete privata e il contestuale proprio inserimento nel Registro degli ASDC a decorrere dal 1 luglio 2019;

- CBRE GWS Technical Division, con la lettera del 7 giugno 2019, ha dichiarato, con riferimento all'ASDC denominato "Complesso via Monte Rosa, n. 91" sito nel Comune di Milano (MI) e identificato con il codice distributore 653, che a decorrere dal 1 giugno 2019 la società Geico Lender S.p.a., gestore del predetto ASDC, ha mutato la propria ragione sociale in CBRE GWS Technical Division S.p.a., e ne ha comunicato anche la nuova partita IVA e l'indirizzo della sede legale, confermando, invece, l'invarianza degli altri dati a essa riferiti;
- Grandi Stazioni Rail, in qualità di gestore degli ASDC denominati "Stazione Bari Centrale", "Stazione Bologna Centrale", "Stazione Firenze Santa Maria Novella", "Stazione Napoli Centrale", "Stazione Torino Porta Nuova" e "Stazione Venezia Santa Lucia" e identificati rispettivamente con il codice distributore 623, 624, 625, 629, 632 e 634, con le lettere del 12 giugno 2019, ha richiesto che, a decorrere dal 1 luglio 2019, le predette reti private siano cancellate dal Registro degli ASDC. Ciò in quanto a decorrere dalla medesima data tutte le utenze presenti all'interno dei predetti ASDC, diverse dall'unità di consumo afferente alla stazione ferroviaria, sono connesse alla rete pubblica;
- gli approfondimenti normativi propedeutici alla ricomprensione nel Registro degli ASDC delle reti elettriche dei porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, sono ancora in via di completamento. Tali approfondimenti sono tesi a stabilire se le attività svolte nei porti, nell'ambito della concessione rilasciata dall'Autorità del sistema portuale, e in particolare le attività di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica, siano da collocare nell'ambito dei servizi portuali di interesse generale e che i medesimi servizi portuali siano disciplinati dalle leggi speciali in materia portuale ovvero se esse siano soggette alle norme generali comunitarie e nazionali inerenti ai mercati dell'energia elettrica e quindi alla regolazione dell'Autorità;
- ai sensi di quanto disposto dalla normativa primaria e dal TISDC non sussistono elementi tali da inibire il passaggio al Registro degli ASDC di configurazioni private già censite nel Registro delle RIU; e che il termine del 30 settembre 2018, al netto delle deroghe specifiche di cui all'articolo 9 del TISDC, vada inteso come termine ultimo per il censimento nel Registro degli ASDC delle sole reti private non censite in altri registri.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- cancellare, a decorrere dal 1 luglio 2019, la rete privata gestita da Versalis, sita nel Comune di Porto Torres (SS) e identificata con il codice distributore 771, dal Registro delle RIU di cui al comma 9.1, lettera a), del TISDC;
- prevedere che Terna, ai sensi di quanto disposto dal comma 9.11 del TISDC, aggiorni il Registro delle RIU pubblicato sul proprio sito internet al fine di dare attuazione a quanto previsto dal precedente alinea;
- aggiornare il Registro degli ASDC di cui al comma 9.1, lettera b), del TISDC, sostituendo la Tabella 1 allegata alla deliberazione 530/2018/R/eel e già in precedenza aggiornata, da ultimo, con la deliberazione 680/2018/R/eel, con la Tabella 1 allegata al presente provvedimento al fine di:

- a) inserire, a decorrere dal 1 luglio 2019, la rete privata gestita da Versalis, sita nel Comune di Porto Torres (SS) e identificata con il codice distributore 771;
- b) escludere le 9 reti private per le quali, ad oggi, risultano essere decaduti i requisiti per la classificazione come ASDC, come evidenziato nelle dichiarazioni precedentemente richiamate;
- c) aggiornare, con effetti a decorrere dal 1 giugno 2019, la denominazione della ragione sociale del gestore dell'ASDC denominato "Complesso via Monte Rosa, n. 91", sito nel Comune di Milano (MI) e identificato con il codice distributore 653, ferma restando l'invarianza degli altri dati a esso riferiti;
- modificare il comma 9.11 del TISDC al fine di posticipare all'1 gennaio 2020 la data a decorrere dalla quale Terna sia tenuta a pubblicare sul proprio sito internet il Registro degli ASDC, specificando per ciascuna rete il relativo gestore, i relativi codici identificativi e i Comuni su cui insiste la rete privata, garantendone il tempestivo aggiornamento e mantenendo l'archivio storico delle variazioni societarie che interverranno;
- di rinviare a successivi provvedimenti le decisioni in merito alla ricomprensione nel Registro degli ASDC delle reti elettriche dei porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta;
- posticipare dal 1 luglio 2019 all'1 gennaio 2020 l'applicazione delle modalità di erogazione dei servizi di connessione, misura, trasporto e dispacciamento previste dal TISDC, nel solo caso delle reti portuali, qualora classificate come ASDC

### **DELIBERA**

1. di cancellare, con effetti a decorrere dal 1 luglio 2019, dal Registro delle RIU di cui al comma 9.1, lettera a), del Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi la rete privata gestita dalla Società Versalis S.p.a., sita nel Comune di Porto Torres (SS) e identificata con il codice distributore 771;
2. di prevedere che Terna, ai sensi di quanto disposto dal comma 9.11 del Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi aggiorni il Registro delle RIU pubblicato sul proprio sito internet al fine di dare attuazione a quanto previsto dal punto 1.;
3. di aggiornare il Registro degli ASDC di cui al comma 9.1, lettera b), del Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi, sostituendo la Tabella 1 allegata alla deliberazione 530/2018/R/eel con la Tabella 1 allegata al presente provvedimento:
  - a) inserendo, con effetti a decorrere dal 1 luglio 2019, la rete privata denominata "Versalis Porto Torres" gestita da Versalis, sita nel Comune di Porto Torres (SS) e identificata con il codice distributore 771;
  - b) escludendo, con effetti a decorrere dal 1 novembre 2018, la rete privata sita nel Comune di Gazoldo degli Ippoliti (MN), denominata "Marcegaglia Carbon Steel" e identificata con il codice distributore 615;

- c) escludendo, con effetti a decorrere dal 12 aprile 2019, la rete privata sita nel Comune di San Donato Milanese (MI), denominata “Metanopoli Eni” e identificata con il codice distributore 602;
  - d) escludendo, con effetti a decorrere dal 31 maggio 2019, la rete privata sita nelle Province di Matera e Cosenza, denominata “Linea Cementifici Matera – Castrovillari” e identificata con il codice distributore 600;
  - e) escludendo, con effetti a decorrere dal 1 luglio 2019, le reti private denominate “Stazione Bari Centrale”, “Stazione Bologna Centrale”, “Stazione Firenze Santa Maria Novella”, “Stazione Napoli Centrale”, “Stazione Torino Porta Nuova” e “Stazione Venezia Santa Lucia” e identificate rispettivamente con il codice distributore 623, 624, 625, 629, 632 e 634;
  - f) aggiornando, con effetti a decorrere dal 1 giugno 2019, la denominazione della ragione sociale del gestore dell’ASDC denominato “Complesso via Monte Rosa, n. 91”, sito nel Comune di Milano (MI) e identificato con il codice distributore 653, la relativa partita IVA e l’indirizzo della sede legale, ferma restando l’invarianza degli altri dati a esso riferiti;
4. di inserire, al comma 9.11 del Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi, dopo le parole “a partire dal 1 gennaio 2019 in relazione alle RIU e” le seguenti parole: “a partire dal 1 gennaio 2020 in relazione”;
  5. di rinviare a successivi provvedimenti le decisioni in merito alla ricomprensione nel Registro degli ASDC delle reti elettriche dei porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta;
  6. di posticipare, nel solo caso delle reti portuali che potranno essere classificate come ASDC, l’applicazione delle modalità di erogazione dei servizi di connessione, misura, trasporto e dispacciamento previste dal Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi, dal 1 luglio 2019 all’1 gennaio 2020;
  7. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dello Sviluppo Economico, nonché a Terna S.p.a., a Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali e all’Acquirente Unico S.p.a. per i seguiti di propria competenza;
  8. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell’Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

25 giugno 2019

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*